

proposta di legge n. 469

a iniziativa del Consigliere Eusebi

presentata in data 4 febbraio 2015

DISCIPLINA DELLA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI PARTICOLARI

Signori consiglieri,

la proposta di legge di cui all'articolo mira almeno in parte (e cioè dal lato della disciplina della rappresentanza di interessi particolari) a colmare una lacuna della legislazione regionale esistente che, pur prevedendo enfaticamente all'articolo 39 dello Statuto regionale, una diffusa e ampia "partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali", fa invero assai poco per promuovere, ovvero disciplinare, tale fenomeno.

Se la ratio sottesa al presente intervento normativo è quindi, in parte, quella anzi detta, dall'altro lato la proposta mira, soprattutto, a rendere più intelleggibili e trasparenti i processi decisionali pubblici: non, ovviamente, escludendo determinati comportamenti dall'alveo della legalità, a tal fine provvedendo evidentemente il legislatore nazionale che ha addirittura introdotto, ex articolo 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la nuova fattispecie di reato, consistente nel traffico di influenze illecite (oggi articolo 346 bis c.p.); quanto, piuttosto, disciplinando, ancorché in maniera "mite", il concreto dispie-

garsi della rappresentanza di interessi particolari nei confronti del decisore pubblico, in tal modo garantendo una maggiore pienezza della responsabilità politica di questi ultimi nei confronti del cittadino-elettore.

Diventa quindi chiaro che, disciplinando la rappresentanza di interessi particolari, ci si trova in verità ad affrontare il grande tema della responsabilità politica che costituisce uno dei concetti più rilevanti e, con quello di rappresentanza, in parte controversi non soltanto di tutto il diritto costituzionale e pubblico, ma dell'intera esperienza politica, giuridica ed istituzionale sinteticamente compendiata nell'espressione "Stato di diritto" anzi, si può notare, rappresentanza e responsabilità sono strettamente intrecciate ed intimamente connesse al punto che, per molti, "la responsabilità è vista come l'altra faccia della rappresentanza".

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di aumentare il tasso di trasparenza dei processi decisionali pubblici con specifico riferimento alle attività che sinteticamente vengono chiamate "lobbies".

Art. 1*(Ambito e finalità)*

1. Questa legge disciplina l'attività di rappresentanza di interessi particolari all'interno dei processi decisionali delle istituzioni regionali, in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali medesimi.

2. Questa legge persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi;
- c) agevolare l'individuazione della responsabilità politico-amministrativa delle decisioni assunte;
- d) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge si applicano le definizioni indicate ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. La "rappresentanza di interessi particolari" è ogni attività svolta dai rappresentanti di interessi particolari che, all'interno dei processi decisionali delle istituzioni regionali, è diretta ad orientare la formazione ed il contenuto degli atti legislativi e regolamentari, ovvero di provvedimenti amministrativi a contenuto generale da parte dei decisori pubblici.

3. Il "rappresentante di interessi particolari" è chiunque svolga l'attività di cui al comma 2, e che richieda l'iscrizione al Registro regionale, in nome e per conto dei portatori di interessi particolari.

4. Il "portatore di interessi particolari" è la persona, la società, l'associazione o l'ente che intrattiene un rapporto di lavoro con il rappresentante di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui al comma 2.

5. I "decisori pubblici" sono i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali.

Art. 3*(Registro pubblico regionale dei rappresentanti di interessi particolari)*

1. E' istituito il Registro pubblico regionale dei rappresentanti di interessi particolari. Il Registro è pubblicato nella sezione "Amministrazione tra-

sparente” del sito istituzionale della Regione Marche.

2. Nel Registro sono indicate le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e domicilio professionale del rappresentante d'interessi particolari;
- b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di rappresentanza;
- c) l'interesse particolare che si intende rappresentare.

Art. 4

(Requisiti per l'iscrizione e regime di incompatibilità. Vigilanza)

1. L'iscrizione al Registro pubblico regionale dei rappresentanti di interessi particolari avviene a richiesta del rappresentante d'interessi particolari, previa verifica sul possesso dei requisiti. In particolare, il rappresentante di interessi particolari deve:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) essere in possesso di diploma di laurea;
- c) possedere, in quanto applicabili, i requisiti di moralità di cui all'articolo 38, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. Alla vigilanza sul Registro pubblico regionale dei rappresentanti di interessi particolari provvede l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Al rappresentante di interessi particolari regolarmente iscritto nel Registro è rilasciato apposito tesserino identificativo.

3. L'aggiornamento del Registro avviene con cadenza annuale.

Art. 5

(Diritti e doveri dei rappresentanti. Disposizioni conclusive)

1. Il rappresentante di interessi particolari può presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte e suggerimenti sulle attività di competenza, illustrare i risultati di studi e ricerche, nonché effettuare qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse particolare rappresentato. Il rappresentante di interessi particolari, tramite l'apposito tesserino identificativo, ha inoltre la facoltà di accedere a tutte le sedi istituzionali della Regione Marche, in Italia e all'estero, di assistere alle procedure decisionali, salvo quelle riservate ai sensi dei regolamenti interni, e di acquisire documenti relativi ai processi decisionali su atti legislativi e regolamentari, ovvero su

provvedimenti amministrativi a contenuto generale.

2. Il rappresentante di interessi particolari deve, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il 15 aprile di ogni anno, trasmettere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa dettagliata relazione concernente l'attività svolta. La relazione, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Marche, contiene:

- a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi particolari poste in essere;
- b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);
- c) l'elenco dei benefici finanziari, con la specificazione dell'ammontare, forniti in maniera diretta o indiretta ai decisori pubblici, ovvero a società, associazioni o enti controllati dagli stessi.

3. Rimane fermo quanto disposto dall'articolo 39 dello Statuto relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, alle consultazioni e alle modalità di svolgimento delle consultazioni stesse.